

Solo pochi insegnanti sono coperti dall'assicurazione

Infortunati sul lavoro.

INAIL

Centinaia di migliaia di docenti non sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e non lo sanno neppure, anche moltissimi dirigenti e impiegati delle scuole non sono a conoscenza della realtà.

Un utile "repertorio" di norme scolastiche, nel riportare le notizie sull'assicurazione contro gli infortuni, scrive erroneamente che tutti i docenti sono assicurati presso l'INAIL per gli incidenti "in itinere" (percorso casa lavoro e viceversa). Il pezzo porta la firma di uno stimato ed autorevole esperto (l'errore non muta il valore né della persona né della pubblicazione, tutti possono sbagliare).

La realtà è ben diversa, solo poche categorie di docenti sono assicurate presso l'INAIL:

- quelli che per la loro attività fanno uso, in modo non occasionale, di macchine elettriche, elettroniche o computers, o frequentano laboratori in cui sono presenti le suddette macchine;
- quelli che sono adibiti per
 - esperienze "tecnico-scientifiche";
 - esercitazioni pratiche;
 - esercitazioni di lavoro e viaggi di istruzione (purchè rientranti nella programmazione del POF);
 - educazione fisica, motoria ed attività di sostegno;

Tutti i docenti adibiti nei campi di attività di cui sopra sono integralmente coperti dall'assicurazione INAIL, anche per gli infortuni in itinere.

E' chiaro quindi come la stragrande maggioranza di docenti non sia assicurata. Nonostante la Costituzione (articolo 38) preveda l'obbligo, per i datori di lavoro, di assicurare i dipendenti dagli infortuni, lo Stato, per una parte non piccola dei propri dipendenti, fornisce ancora una volta un pessimo

esempio.

Chi scrive ha tentato di sollevare il problema in sede di Contratto Nazionale, ma per la verità (forse a causa della diffusa

scarsa conoscenza del problema) non ha trovato nessun sostegno dagli altri sindacati. Peggio di tutti stanno i precari che, se subiscono un infortunio sul lavoro, superati i periodi di assenza per malattia previsti dal contratto, vengono addirittura licenziati.

La maggioranza degli insegnanti sono tutelati, in caso di incidente in servizio, ancora dalle antiche norme sull'"equo indennizzo" e, nei casi gravi, di "pensione privilegiata". Devono, nel termine perentorio di sei mesi, denunciare l'incidente ed essere poi sottoposti a visita presso la Commissione medica di verifica.

Tali procedure consentono di ottenere il rimborso delle spese mediche e, nei casi più gravi, un modesto indennizzo.

Speriamo che prima o poi qualche ricorso arrivi in sede di Corte Costituzionale e faccia giustizia di queste inique disparità.

Rino Di Meglio



Gaudeamus igitur!

Un anno intenso di lotte e pressioni sindacali, nel tentativo di dare una svolta al penoso problema del precariato, ha prodotto il suo effetto: 35.000 assunzioni a fronte delle 200.000 promesse ed auspiccate. Ciononostante qualcuno, rassegnato ormai all'andazzo rovinoso degli eventi che coinvolgono la scuola italiana, pensa che sarebbe potuta anche andar peggio: gaudeamus igitur!

Il 24 giugno il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto per l'assunzione di personale docente ed ATA che prevede 40 mila assunzioni a tempo indeterminato di cui 35 mila docenti e 5 mila unità di personale ATA, inoltre altre 30 mila assunzioni sono programmate per il prossimo biennio. L'atteso provvedimento è stato accompagnato dai soliti toni trionfalistici a cui ormai siamo avvezzi. Sì, perché non sono importanti i fatti ma il modo in cui vengono presentati nel loro impatto mediatico; tant'è che il Ministro dell'istruzione ha recentemente sbandierato e rilasciato alla stampa orgogliose dichiarazioni di

(Continua a pagina 2)

SOMMARIO

Pag. 2 - Anno di formazione e di prova

- Riapertura delle trattative
(Contratto economico)

- Giornata mondiale dell'insegnante
CONVEGNO NAZIONALE a NAPOLI

Pag. 3 - Regolamento delle supplenze
(inserto da staccare e conservare)

Pag. 7 - Giù la maschera

- Verso il 5° Congresso nazionale
- Trasferimento della sede di Rovigo

Pag. 8 - Quesitario

Gaudeamus igitur!

(Continua da pagina 1)

130 mila assunzioni con le quali intenderebbe risolvere efficientemente e definitivamente la vergognosa piaga del precariato.

Volendo stendere un velo pietoso sulle discrepanze fra dichiarazioni e realtà dei fatti, quello che viene presentato come intervento sanatorio e risolutivo non è neppure in grado di compensare i pensionamenti già avvenuti in questi ultimi anni né tanto meno quelli previsti per i prossimi!

Il rischio è che si creino degli enormi vuoti di organico, si prevede infatti che nei prossimi cinque anni andranno in pensione circa 200 mila docenti.

Quindi quello che di fatto è un normale reintegro del *turn over* è stato presentato come un incremento e potenziamento dell'organico nelle scuole.

Così il problema del precariato rimane. Per una grossa percentuale, troppo grossa, di docenti, è diventato uno stile di vita che si protrae fin quasi all'età del pensionamento, con le ansie, le incertezze e la frustrazione che possiamo ben immaginare, senza per questo voler escludere le ricadute sulla qualità dell'insegnamento e dell'offerta all'utenza, degli anni scolastici che si aprono all'insegna della discontinuità di persone e delle relazioni interpersonali e umane implicate. Forse non è del tutto casuale se la

qualità della scuola italiana risulta in forte discesa nelle classifiche internazionali. Fra le varie organizzazioni sindacali, la Gilda degli Insegnanti e il SAM-Gilda, in particolare, si erano attivate con tutti i mezzi disponibili per offrire delle soluzioni concrete e serie organizzando incontri con i politici della maggioranza (ricordiamo la proposta Valditara che abbiamo avuto più volte modo di illustrare) e anche dell'opposizione (con l'onorevole Sasso). La stessa Gilda ha elaborato

una controproposta di assunzioni a costo zero che avrebbe consentito l'assorbimento di 200 mila precari, proposta tra l'altro contenuta nel "Libro bianco sul precariato docente" pubblicazione che presenta un'analisi approfondita e sociologica del problema in questione.

Le promesse di ascoltare le forze sindacali a quanto pare al momento sono rimaste mere dichiarazioni d'intenti. Ci congratuliamo comunque con i colleghi che ce l'hanno fatta.

Michela Gallina

Anno di formazione e di prova



Il docente neo-nominato, deve sostenere "l'anno di formazione", per la cui validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni. Ai fini del raggiungimento dei 180 giorni sono validi anche i giorni festivi (vacanze natalizie e pasquali) e quello infrasettimanale libero dalle lezioni. Il primo mese di astensione obbligatoria per maternità viene calcolato come servizio effettivo.

Il docente in periodo di prova è obbligato a seguire corsi di formazione (40 ore) organizzati dall'amministrazione scolastica. La frequenza di quest'ultimo corso è valida a condizione che l'insegnante frequenti non meno di due terzi del corso. Nell'arco dell'anno di formazione il docente "in prova" verrà seguito da un tutor, nominato dal collegio dei docenti. L'insegnante alla fine dell'anno scolastico dovrà redigere una relazione da discutere innanzi al Comitato di Valutazione di cui fa parte anche il Dirigente Scolastico.

In caso di esito negativo, il periodo di prova può essere prorogato di un anno, mentre, qualora il docente in prova non raggiunga i 180 giorni di servizio, il periodo può essere prorogato fino al raggiungimento della soglia.

Contratto Economico

Si aprono le trattative



Lo scorso 28 maggio il Consiglio dei Ministri aveva finalmente sbloccato il contratto economico per il pubblico impiego raggiungendo un accordo con i sindacati che fissava al 5,01 % gli incrementi stipendiali. Solo il successivo 5 agosto 2005, con 20 mesi complessivi di ritardo, è stato emanato e fatto pervenire all'ARAN, l'Atto di indirizzo che apre la trattativa contrattuale relativamente al comparto scuola per il biennio economico 2004-2005. I Sindacati rappresentativi, tra cui la nostra Federazione, sono stati convocati per **il 7 settembre presso la sede dell'ARAN.**



**Il SAM-Gilda celebra la
GIORNATA MONDIALE
DELL'INSEGNANTE**

con un **Convegno nazionale**

dal titolo:

***Una forte identità dei docenti
per una forte qualità della scuola pubblica***

**Il convegno si terrà
a Napoli
il 5 OTTOBRE
Presso il
Salone del
Palazzo
Doria D'Angri
Piazza 7 settembre**

La Giornata mondiale dell'insegnante è un'iniziativa lanciata dal Direttore Generale dell'UNESCO al Congresso di Ginevra nel 1993. La data del 5 ottobre è stata scelta per commemorare quella storica risalente al 1966 in cui la stessa organizzazione elaborò una "Raccomandazione" sulla condizione degli insegnanti, un'esortazione indirizzata ai Governi e alle famiglie orientata a migliorare le condizioni di lavoro dei docenti, un'occasione per mostrare loro apprezzamento.



Il regolamento delle supplenze

Da
Staccare
e conservare

D.M. 25 maggio 2000, n. 201.- Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124. (G.U. n. 168 del 20 luglio 2000).

1

Art. 1. Disponibilità di posti e tipologia di supplenze

1. Ai sensi dell'art. 4, commi 1, 2 e 3, della [legge 3 maggio 1999, n. 124](#), di seguito denominata "legge", nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti disponibili personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, comunque, a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si provvede con:

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangono presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;

c) supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'art. 7.

2. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'art. 2; per l'attribuzione delle supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5.

3. In caso di esaurimento delle graduatorie permanenti o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, le relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, vengono conferite dai dirigenti scolastici delle scuole ove si verifica la disponibilità, utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto.

4. L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle graduatorie permanenti e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di circolo e di istituto.

5. Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente

interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e termine:

- per le supplenze annuali il 31 agosto;
- per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
- per le supplenze temporanee l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

6. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti, in nessun caso, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge, mediante assunzione di personale docente non di ruolo.



2

Art. 2. Graduatorie permanenti

1. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del D. Lvo 16 aprile 1994 n. 297, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della legge, integrate e aggiornate secondo le disposizioni contenute nel Regolamento adottato con D.M. 27 marzo 2000, n. 123, di seguito denominato "Regolamento sulle graduatorie permanenti".

2. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti può rinunciare, in via definitiva o limitatamente a singoli anni scolastici, all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, manifestando esclusivo interesse per l'assunzione a tempo indeterminato.

3. Al personale incluso nelle graduatorie permanenti di due province sono conferite supplenze soltanto nella provincia per la quale ha espresso la specifica richiesta.

4. Nei confronti del personale che sia già di ruolo per altro grado di scuola o altra classe di concorso la supplenza è conferita solo se ha esplicitamente dichiarato che l'inserimento nella graduatoria permanente è finalizzato anche al conferimento delle supplenze. L'accettazione di rapporto a tempo determinato comporta la decadenza dal precedente impiego.

5. Nello scorrimento delle graduatorie permanenti ai fini dell'attribuzione delle supplenze non vengono presi in considerazione i candidati inclusi le cui posizioni non siano utili a tal fine ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

3

Art. 3.- Conferimento delle supplenze a livello provinciale

1. Al fine di garantire il regolare inizio delle lezioni e di evitare che il conferimento di più supplenze allo stesso docente comporti interruzioni dell'attività didattica, le operazioni di conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche sono annualmente disposte mediante un piano di individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione che, nel rispetto delle posizioni di graduatoria, tenga conto dell'ordine di priorità indicato dagli aspiranti complessivamente per tutte le graduatorie in cui figurano utilmente inclusi relativamente ai seguenti elementi:

- a) rilevanza economica del contratto;
- b) sede;
- c) graduatorie di insegnamento preferenziali.

2. Gli aspiranti hanno facoltà, ogni triennio scolastico, di variare l'ordine di priorità di cui al comma 1. Nel primo triennio di applicazione del presente Regolamento tale facoltà può essere esercitata annualmente. I candidati utilmente inclusi nelle graduatorie permanenti in relazione al numero dei posti disponibili sono destinatari di una proposta di assunzione con contratto a tempo determinato coerente con la posizione in graduatoria e con l'ordine di priorità indicato.

3. I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti.

4. L'accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenza, della rispettiva proposta di assunzione rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti non originariamente interessati dalle precedenti proposte di assunzione.

4

Art. 4.- Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico

1. L'aspirante cui viene conferita una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.

2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei seguenti criteri. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite massimo di tre sedi scolastiche e due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime.

3. Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi d'insegnante nei diversi gradi scuola, di istitutore, ovvero in qualità di personale amministrativo tecnico e ausiliario, anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità.



5

Art. 5.- Graduatorie di circolo e di istituto

1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'art. 7, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma 6, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti impartiti nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3.

2. I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo.

3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:

- I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti in graduatoria permanente per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;

- II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria permanente forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;

- III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

4. Gli aspiranti della I fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione e del punteggio con cui figurano nella corrispondente graduatoria permanente. Quelli inclusi nella II e nella III fascia sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli annessa al presente Regolamento (allegato A).

5. Le graduatorie della I fascia hanno validità temporale correlata alle scadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie permanenti e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle medesime graduatorie predette. Le graduatorie della II e III fascia hanno validità triennale.

6. L'aspirante a supplenza può, per tutte le graduatorie in cui ha titolo a essere incluso, presentare domanda per una sola provincia fino a un massimo complessivo di trenta istituzioni scolastiche con il limite di dieci circoli

(Continua a pagina 5)



(Continua da pagina 4)

li didattici.

7. Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie permanenti di due province, la provincia di inclusione in graduatorie di circolo e di istituto coincide con quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze, ai sensi dell'art. 2, comma 3.

8. Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie permanenti di una sola provincia hanno facoltà di scegliere, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie permanenti medesime.

9. Durante il periodo di validità delle graduatorie, per ogni anno scolastico successivo al primo, ciascuna scuola può acquisire ulteriori domande di supplenza da parte di aspiranti che abbiano titolo ad essere inseriti in una delle fasce di cui al comma 3.

10. Le domande di cui al comma 9 possono essere presentate, per una sola provincia e sempre nel limite massimo complessivo di cui al comma 6, da:

- a) coloro che già figurano nelle graduatorie della medesima provincia e che intendono integrare le precedenti domande fino al massimo di scuole previsto;
- b) coloro che già figurano nelle graduatorie della medesima provincia e che intendono sostituire, fino a un massimo di tre scuole per ciascun anno scolastico, alcune opzioni prece-

dentemente espresse;

c) coloro che già figurano nelle graduatorie di altra provincia, con conseguente cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza;

d) coloro che non risultano inclusi in graduatorie di supplenza in nessuna provincia.

11. Il personale di cui al comma 10 si inserisce, in ciascun anno scolastico, nelle graduatorie di istituto in coda all'ultimo incluso della fascia cui ha titolo secondo i requisiti posseduti, ai sensi di quanto previsto al comma 3.

12. Gli aspiranti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 10 sono graduati fra loro secondo l'automatica trasposizione degli elementi già determinanti la loro posizione nelle graduatorie di precedente inclusione e precedono gli aspiranti di cui alla lettera d), graduati tra loro secondo il punteggio spettante in base alla tabella di valutazione dei titoli annessa al presente Regolamento (allegato A).

13. Ai sensi dell'art. 14, comma 7, del [D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275](#), avverso le graduatorie di istituto è ammesso reclamo, entro il termine di quindici giorni dalla loro pubblicazione all'albo della scuola, all'organo che ha adottato la graduatoria, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.

7 Art. 7.- Supplenze conferite utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto

1. I dirigenti scolastici possono conferire supplenze utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle seguenti situazioni e secondo le correlate tipologie:

a) supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie permanenti, ai sensi dell'art. 1, comma 3;

b) supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell'art. 1, commi 72 e 78, della [legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), e, comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data della stipula del contratto.

3. Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento,

(Continua a pagina 6)



6 Art. 6.- Graduatorie di istituto per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media

1. Per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media la graduatoria di istituto viene costituita secondo i criteri generali indicati nell'art. 5 e composta come segue.

- I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie permanenti per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media.

- II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria permanente forniti di specifica abilitazione all'insegnamento di strumento musicale nella scuola media.

- III Fascia: comprende gli aspiranti forniti dei requisiti di accesso da definire a norma dell'art. 10 del D.M. 6 agosto 1999.

2. Gli aspiranti della I fascia sono inclusi in graduatoria d'istituto secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione e del punteggio con cui figurano nella corrispondente graduatoria permanente. Quelli inclusi nella II e nella III fascia sono graduati in base al punteggio spettante secondo una tabella di valutazione dei titoli da adottare con successivo decreto del Ministro della Pubblica Istruzione.

3. In prima applicazione del presente Regolamento, per l'anno scolastico 2000/2001, alla III fascia si accede con il possesso del diploma specifico di Conservatorio. Per tale anno scolastico gli aspiranti inclusi nella II e nella III fascia sono graduati in base al punteggio spettante secondo la tabella allegata al [D.M. 13 febbraio 1996](#). La valutazione dei titoli artistici viene effettuata dalle medesime commissioni costituite presso i Provveditorati agli Studi per la compilazione delle graduatorie permanenti.

4. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 5, in quanto compatibili.

(Continua da pagina 5)

ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

4. Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.

5. Per la sostituzione del personale docente con orario d'insegnamento strutturato su più scuole, ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.

6. Per le scuole ubicate in zone di montagna o in piccole isole, nei casi di necessità di sostituzione di personale docente assente per periodi non superiori a 15 giorni, le relative supplenze si attribuiscono scorrendo le rispettive graduatorie d'istituto con un criterio di precedenza, operante esclusivamente all'interno di ciascuna fascia della graduatoria di istituto, nei riguardi degli aspiranti effettivamente residenti nello stesso comune della sede scolastica interessata. Nel caso di prosecuzione dell'assenza del titolare si dà luogo alle operazioni di proroga

o conferma, disciplinate ai commi 3 e 4, del supplente assunto con i criteri di precedenza suesposti solo se il periodo di ulteriore assenza non è superiore a 15 giorni mentre si procede all'attribuzione della supplenza mediante il normale scorrimento delle graduatorie d'istituto ove il sopravvenuto periodo di assenza ecceda tale limite.

7. Le supplenze da disporsi sui posti di scuola elementare i cui titolari provvedono all'insegnamento di una lingua straniera, sono conferite con precedenza ai candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della corrispondente lingua straniera, nonché ai candidati che hanno superato la medesima prova nella sessione riservata di esami per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola elementare, indetta ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge.

8. Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorità e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici.

9 Art. 9.- Disposizioni finali e di rinvio

1. I termini e le modalità organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, per la formazione delle graduatorie medesime e per l'individuazione dei destinatari delle supplenze sono definiti con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione che detta disposizioni anche per l'attuazione progressiva delle relative procedure informatizzate.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono improntate, anche con riguardo all'onere di documentazione a carico degli aspiranti a supplenze, a criteri di trasparenza e snellimento delle procedure.

3. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche al personale educativo.

4. Per quanto non specificamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato alla data di stipulazione del contratto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

8 Art. 8.- Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro

1. L'esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti:

A) *Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie permanenti:*

- a) la rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione di servizio comportano la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti sulla base delle graduatorie permanenti per l'anno scolastico successivo;
- b) l'abbandono del servizio comporta sia l'effetto di cui al punto a) sia la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipologia di supplenza, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di istituto, per l'anno scolastico in corso.

B) *Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:*

- a) la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma non comporta alcun effetto;
- b) l'abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipologia di supplenza conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di istituto, per l'anno scolastico in corso.

2. Per il personale con contratto a tempo indeterminato che abbia dichiarato di essere interessato al conseguimento di sup-

plenze, secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 2, la mancata accettazione, ripetuta per due anni scolastici, di una proposta di assunzione per supplenza conferita sulla base delle graduatorie permanenti, comporta, in via definitiva, la perdita della possibilità di conseguire supplenze.

3. Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell'anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.

4. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie permanenti.



Giù la maschera! Confederali e SNALS trattano sull'anticipo

La riforma scolastica, lo abbiamo ripetutamente sostenuto, in certe sue parti non può essere attuata perché si attende la conclusione delle trattative contrattuali sull'art. 43.

Un risvolto che non trova applicazione è l'inserimento dei bambini anticipatori, poiché per realizzarlo (attualmente in forma sperimentale) è prevista la creazione di nuove figure professionali e di nuove modalità organizzative, al momento inesistenti le prime e sconosciute le seconde.

PER FORTUNA!

Noi speriamo che l'oggettiva difficoltà incontrata sul campo nell'inserimento dei bambini di due anni e mezzo, nonché la realistica considerazione della difficoltà e dannosità dell'inserimento medesimo, convincano il ministro dell'opportunità di recedere da tale intenzione apportando una modifica, attesa ed auspicata, alla riforma.

In questo senso il SAM-GILDA ha fatto ripetutamente sentire la sua voce. Adesso succede che il COORDINAMENTO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELL'INFANZIA, organismo del quale fanno parte sindacati e associazioni professionali (FLC, CGIL, CISL, UIL, SNALS, AIMC, ANDIS, CIDI, FNISM, MCE) mette a punto una proposta d'intesa da discutere con l'Anci (Associazione nazionale comuni italiani).

Si intende risolvere il problema degli anticipi indipendentemente dalle trattative sull'art. 43.

MA QUANTA FRETTA!!

E' vero che il problema non è gestito correttamente dalle istituzioni scolastiche e che le direzioni regionali non hanno sinora interferito con le deroghe illegittime; ma questo è dovuto principalmente al poco interesse che viene riservato, nelle alte sfere, alla scuola dell'infanzia e, purtroppo, anche alla scarsa conoscenza che chi rappresenta le istituzioni ha della parte della riforma riguardante questo



ordine di scuola (la sottoscritta ha ripetutamente sperimentato tale situazione).

E' vero che la sperimentazione, in certi casi, è passata subdolamente attraverso le maglie del collegio dei docenti, ed è vero che si è anche ricorso al ricatto (iscrizioni di bambini anticipatori per non chiudere sezioni), è vero soprattutto che esiste una contraddizione anche tra la circolare 29, attuativa della riforma, e la circolare sulle iscrizioni.

Tutti i suddetti motivi evidenziano la necessità di un chiarimento ministeriale che si auspica giunga per tempo, onde evitare che in settembre si verifichino inserimenti selvaggi ed illegali. Ma ecco che questi signori riuniti in

consesso si preoccupano invece di come fare perché tali inserimenti possano avvenire!!

L'intesa prevede alcune condizioni di base; correttamente si riparla di sperimentazione, ma si prevede anche una formazione per il personale docente?!?!?

Il personale docente è al momento formato dalla facoltà di scienze della formazione, si pensa forse di cambiare l'indirizzo di studio?

Il personale "vecchio" è comunque formato per insegnare a bambini dai tre ai sei anni; si pensa forse ad un aggiornamento coatto che sollevi il ministro dal forgiare l'identità delle nuove figure professionali?

Correttamente si parla di diminuzione del numero dei bambini nelle sezioni; per ogni anticipatorio 3 bambini di meno in sezione, per un massimo di 3 anticipatori.

Numeri che dovrebbero essere la norma nelle scuole annullando lo scandalo dei 28 bambini per sezione: una vergogna per chiunque voglia dire di avere a cuore l'infanzia.

Correttamente il Coordinamento, per voce del suo presidente, parla di necessità di agire in difesa dell'infanzia più che a sostegno delle esigenze della famiglia.

Parole condivisibili, ma avremmo preferito una netta posizione di contrarietà agli anticipi, avremmo preferito uno schieramento comune a favore dell'abrogazione della riforma.

Parole ineccepibili, ma la maschera è caduta, purtroppo risulta evidente, alla fine, lo sforzo del Coordinamento rivolto non ad impedire gli anticipi, ma, se pur con determinati accorgimenti, a favorirne un tempestivo avvio.

Chiara Moimas


Verso il 5° Congresso nazionale



In vista del 5° Congresso nazionale, dal primo settembre al 10 ottobre, tutte le sezioni provinciali del SAM-Gilda indiranno le assemblee provinciali degli iscritti per il rinnovo degli organismi direttivi e per l'elezione dei delegati al Congresso nazionale.

Trasferimento sede

Dal primo settembre la sede **SAM-Gilda di Rovigo** si trasferisce in



Viale Porta Po, 94
45100 ROVIGO
Telefono e fax 0425 - 474961



Quesitario

In questa rubrica daremo risposta ai vostri quesiti



Scelta dei collaboratori

Sono un'insegnante iscritta, il quesito che pongo è questo: il dirigente scolastico può scegliere i suoi collaboratori, arbitrariamente, solo su simpatie personali o c'è un appiglio normativo che ne stabilisce comunque delle linee (titoli, ecc.)?

Grazie

Dina R.

Cara collega, la legge sull'autonomia attribuisce al dirigente scolastico la competenza di scegliersi i due collaboratori e non fissa alcuna condizione di preferenza sulla base di titoli, anzianità o altro, quindi lo stesso può operare la scelta sui criteri che ritiene più opportuni. Il collegio dei docenti non ha facoltà di intervento in merito.

Maternità e retribuzione

Gentile redazione,

so - no un'insegnante precaria ai primi mesi di gravidanza, approfitto della vostra disponibilità e competenza per avere lumi relativamente al quarto mese dopo la nascita del bambino, mi spiego:

ho avuto dal consultorio l'informazione che le dipendenti pubbliche, quindi anche le insegnanti (ma non so se ciò sia valido anche per le precarie) hanno diritto, oltre ai tre mesi di astensione obbligatoria dopo il parto, anche ad un quarto mese di astensione

dal lavoro, retribuito al 100%, è così o si tratta di una bella illusione?

Grazie per la risposta

Veronica P.

Cara collega, è più o meno così, volendo essere precisi non si tratta del quarto mese.

Terminata l'astensione obbligatoria (tre mesi dopo il parto) vi è diritto alla cosiddetta astensione facoltativa (massimo sei mesi) retribuita al trenta per cento. Nel comparto scuola, in base al CCNL il primo di questi mesi è retribuito per intero, anche al personale non di ruolo.

Con molti cordiali saluti.

Astensione e rientro

Sono un'insegnante della primaria, avrei bisogno di una vostra consulenza urgente: una mia collega con nomina a tempo determinato sino al 31 agosto 2005, termina l'astensione facoltativa il 15 giugno e dovrebbe rientrare il g. 16 (ultimo giorno di scuola). Secondo la segreteria della scuola è inutile che rientri in quanto non le verrà retribuito il periodo fino al 31 agosto perchè non ha fatto i 180 gg di servizio. Loro fonte: Testo Unico '94 art. 527. Io e la collega interessata abbiamo controllato e non abbiamo trovato riferimenti al caso specifico, anzi, una simile affermazione ci sembra in contrasto con il Decreto Legislativo 151/2001 e con la Legge 53 del 2000.

Ci potete delucidare in merito?

Un grazie anticipato

Adriana S.

Cara Adriana, il Testo Unico non regola più il rapporto di lavoro, salvo gli articoli e-

splicitamente richiamati nel contratto.

Se la collega ha un contratto fino al 31 agosto deve comunque presentarsi per la ripresa di servizio ed essere retribuita sino alla scadenza del contratto.

Ammesso e non concesso che la scuola avesse un motivo valido per risolvere il contratto e licenziarla, in tale ipotesi le spetterebbe comunque l'indennità di mancato preavviso prevista dal Codice civile e che il contratto fissa per i supplenti in due mesi.



Variazioni di orario

Gentili colleghi,

sono una vostra RSU, vi chiedo se la D.S. possa stabilire, con una circolare, che per gli ultimi 3 giorni dell'anno scolastico venga sospesa la giornata libera e che tutti i docenti debbano essere presenti in classe dalle 8.20 alle 12.20.

Può essere mutato senza delibera l'orario di servizio?

Grazie per una sollecita risposta.

Maria Luisa G.

Gentile collega, certo che non può! Tutti i lavoratori hanno diritto alla certezza dell'orario ed il CCNL prevede che gli impegni di lavoro debbano essere contenuti nel piano annuale delle attività deliberato dal collegio dei docenti all'inizio dell'anno scolastico, eventuali variazioni possono essere effettuate solo con un'altra delibera.

